



Piano annuale degli interventi per la cultura 2024 – DGR n. 195 del 27 febbraio 2024

Legge regionale n. 17 del 16 maggio 2019, artt. 4, 9 e 36

BANDO PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA

Bando per la presentazione di domanda di contributo per la realizzazione di iniziative di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva. Anno 2024.

Indice.

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Stanziamento
- Art. 3 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
- Art. 4 - Requisiti di ammissibilità dei progetti
- Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 6 – Motivi di esclusione
- Art. 7 - Spese ammissibili
- Art. 8 - Spese non ammissibili
- Art. 9 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
- Art. 10 - Istruttoria e valutazione
- Art. 11 - Criteri di valutazione e punteggi
- Art. 12 - Graduatoria e concessione contributo
- Art. 13 - Entità del contributo
- Art. 14 - Esecuzione, controlli e rendicontazione
- Art. 15 - Revoca del contributo
- Art. 16 - Obblighi di pubblicità
- Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Finalità.

1. Il bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali per azioni di promozione della cultura cinematografica, in attuazione degli artt. 4, 9 e 36 della L. r. n. 17/2019 e, nello specifico, dell'Azione S2 del Piano annuale degli interventi per la cultura 2024, approvato con DGR n. 195 del 27 febbraio 2024, volta al "Sostegno a rassegne, festival, circuiti e altri eventi di promozione della cultura cinematografica finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica del pubblico".

Art. 2 - Stanziamento.

1. La dotazione finanziaria per l'azione è pari a Euro 80.000,00.

Art. 3 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.

1. Possono presentare domanda di contributo a valere sul presente bando Enti locali e soggetti privati senza scopo di lucro, con esclusione delle persone fisiche, con sede legale sul territorio regionale.
2. Sono inoltre previsti, fatta eccezione per gli enti locali, gli ulteriori requisiti di ammissione di seguito indicati:
 - a) essere legalmente costituiti da almeno cinque anni;
 - b) avere come finalità statutaria o attività principale l'organizzazione di attività culturali.
3. Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda di contributo.



4. Ciascun soggetto deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità dei progetti.

1. Sono ammissibili a contributo, a valere sul presente bando, rassegne o festival cinematografici di rilievo almeno regionale, che propongono una programmazione di qualità della produzione cinematografica e sono finalizzati alla formazione e all'ampliamento del pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere giunti nel 2024 almeno alla terza edizione, anche qualora le edizioni non siano state realizzate in anni consecutivi;
 - b) presentare un costo totale pari o superiore a Euro 10.000,00;
 - c) prevedere un programma articolato in almeno tre giornate consecutive;
 - d) prevedere un cofinanziamento di almeno il 50% del costo totale, garantito da fondi propri e/o di terzi;
 - e) essere avviati e compiutamente realizzati nel territorio della regione del Veneto nel corso dell'anno 2024;
 - f) non essere finanziati da altri contributi della Regione del Veneto.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. La domanda, da formulare compilando il modulo disponibile al seguente indirizzo internet <https://www.culturaveneto.it/it/contributi-finanziamenti-regionali>, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve:
 - a. essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, disponibile nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Portale Cultura Veneto
 - b. essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa (in questo caso deve essere trasmessa una copia in formato pdf del modulo sottoscritto).
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario (in caso di firma autografa)
 - scheda del progetto secondo il modulo reso disponibile dall'amministrazione regionale;
 - piano finanziario del progetto con indicazione delle uscite e delle entrate, della quota di cofinanziamento e del contributo richiesto, secondo il modulo reso disponibile dall'amministrazione regionale;
 - curricula delle principali figure professionali coinvolte a livello artistico e organizzativo nella realizzazione del progetto;
 - atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora il richiedente non sia un Ente locale e qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale.
3. I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo, se dovuta, con le modalità indicate nel modulo di domanda.
4. La domanda di contributo, con gli allegati e l'elenco degli stessi, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, beniattivaculturalisport@pec.regione.veneto.it.
5. La domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati in formato .PDF e riportare nell'oggetto la dicitura "Domanda di contributo – L.R. n. 17/2019, artt. 4, 9 e 36 – bando Promozione della Cultura cinematografica" (si consiglia di prestare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione Veneto all'indirizzo <http://regione.veneto/we/affari-generalisport@pec-regione-veneto>).
6. La domanda va spedita, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Art. 6 - Motivi di esclusione.

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a. presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 del bando;
 - b. priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 del bando;



- c. presentata oltre il termine o non trasmessa a mezzo PEC;
- d. priva di valida sottoscrizione.

Art. 7 - Spese ammissibili.

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente bando le spese di natura esclusivamente corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva, son riconducibili alla proposta progettuale e da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione.
2. In particolare sono ammissibili le spese relative:
 - a. all'affitto degli spazi utilizzati per l'iniziativa;
 - b. al noleggio di attrezzature e impianti;
 - c. all'organizzazione dell'iniziativa (ad esempio: prestazioni d'opera professionali, acquisto di titoli di viaggio o ospitalità degli artisti e del direttore artistico, ecc.);
 - d. all'utilizzo delle opere, ai diritti d'autore e agli oneri SIAE;
 - e. alla promozione e comunicazione dell'iniziativa;
3. Le spese generali sostenute dal soggetto proponente (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria, rimborsi spese per attività inerenti all'iniziativa, ecc.) sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del totale delle spese di cui al comma 2.
4. Le spese per il personale dipendente del soggetto richiedente impiegate specificamente nel progetto sono ammissibili entro il limite massimo del 20% del totale delle spese di cui al comma 2.
5. Le spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 8 - Spese non ammissibili.

1. Non sono ammesse nel bilancio di progetto, sia a preventivo sia a consuntivo, le seguenti spese:
 - a) acquisto di beni strumentali durevoli;
 - b) erogazioni liberali;
 - c) assicurazioni, multe e sanzioni;
 - d) interessi passivi;
 - e) manutenzione straordinaria degli immobili;
 - f) spese per carburanti;
 - g) quantificazione economica del lavoro volontario;
 - h) approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita;
 - i) relative a prestazioni, noleggio di beni e fornitura di servizi da parte di soggetti che si trovino in situazioni di cointeressenza con il beneficiario del contributo.
2. Non è consentita l'erogazione del contributo regionale sotto forma di contributi a terzi.

Art. 9 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento.

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.
 - Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
 - Oggetto del procedimento: bando per la presentazione di domanda di contributo per la realizzazione di iniziative di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva. Anno 2024;
 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Arianna Bernardi, direttore U. O. Attività Culturali e Spettacolo;
 - Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando e si concluderà entro il termine di 90 giorni;
 - Ufficio referente per la presa visione degli atti: Ufficio Cinema. – Tel. 041 279 2604 – 3901;
2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 241/1990.

Art. 10 - Istruttoria e valutazione.

1. La struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente bando.



2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, valuterà i progetti ammissibili sulla base dei criteri e punteggi evidenziati nella tabella di cui all'art. 11 del presente bando.

Art. 11 - Criteri di valutazione e punteggi.

1. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati, definendo una graduatoria:

Criteri	Punteggio massimo
<p>1. Qualità della programmazione proposta: sub-criteri:</p> <p>a. rilevanza culturale e visibilità nazionale ed internazionale dell'iniziativa – massimo 20 punti;</p> <p>b. particolare qualità della programmazione proposta (opere inedite, prime o seconde, indipendenti o senza distribuzione sul mercato italiano, appartenenti a cinematografie meno conosciute o provenienti da paesi emergenti) – massimo 15 punti;</p>	35
<p>2. Esperienza maturata (con riferimento anche alle edizioni precedenti). Storicità dell'iniziativa, esperienza dello staff/team organizzativo di riferimento e/o autorevolezza della giuria o del comitato scientifico/artistico.</p>	30
<p>3. Valore inclusivo e sociale del progetto. (valutati sulle azioni poste in essere dal progetto e sul grado di rilevanza delle stesse volte al miglioramento dell'accessibilità, dell'inclusione sociale, della sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi della Strategia di Sostenibilità e Legacy dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026).</p>	5
<p>4. Strategie di promozione dell'iniziativa. Grado di approfondimento e qualità del piano di comunicazione.</p>	10
<p>5. Coinvolgimento della Scuola o dell'Università in programmi di formazione del pubblico. Capacità dell'iniziativa di contribuire ad ampliare l'offerta di cultura cinematografica presso il pubblico più giovane mediante il coinvolgimento della Scuola e dell'Università.</p>	5
<p>6. Percentuale di cofinanziamento.</p> <p>a. $\geq 80\%$ = punti 5 b. dal 60% al 79% = punti 3 c. dal 51% al 59% = punti 1</p>	5
<p>7. Impatto sul sistema economico locale. Grado di coinvolgimento delle imprese locali per spese: di ricettività, noleggi, e ospitalità alberghiera;</p> <p>a. > di Euro 60.000,00 = punti 5 b. da Euro 50.000,00 a Euro 60.000,00 = punti 4 c. da Euro 40.001,00 a Euro 50.000,00 = punti 3 d. da Euro 30.001,00 a Euro 40.000,00 = punti 2 e. da Euro 20.001,00 a Euro 30.000,00 = punti 1 f. da Euro 10.000,00 a Euro 20.000,00 = punti 0</p>	5
<p>8. Valorizzazione del territorio. Capacità di rappresentare una occasione per la valorizzazione del territorio, dei luoghi e degli spazi di fruizione e capacità di generare ricadute culturali, educative e formative, turistiche e socio-economiche.</p>	5
<p>PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO</p>	100



2. Il punteggio massimo acquisibile da ciascun progetto è pari a 100. Il punteggio minimo acquisibile, sotto il quale il contributo non è concedibile, è pari a 60.
3. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:
 - punteggio maggiore conseguito in base al criterio 1
 - punteggio maggiore conseguito in base al criterio 2.

Art. 12 - Graduatoria e concessione contributo.

1. Il Direttore della struttura regionale competente con proprio Decreto, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché l'elenco dei progetti esclusi con la relativa motivazione.
2. A seguito dell'adozione del Decreto di cui al comma 1, con Deliberazione di Giunta regionale saranno assegnati i contributi ai soggetti beneficiari fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale provvederà inoltre a quantificare il contributo concedibile ai soggetti risultati idonei in graduatoria ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.
3. In caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o da nuovi stanziamenti di bilancio riconducibili alle finalità del bando, si procederà allo scorrimento della graduatoria con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport.
4. I soggetti beneficiari riceveranno formale notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare l'accettazione del contributo, decorsi i quali si intende accettato.

Art. 13 - Entità del contributo.

1. Il contributo regionale potrà coprire al massimo il 50% del costo complessivo del progetto riferito alle spese ammissibili a contributo. Il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente e finanziato con fondi propri o terzi.
2. L'entità del contributo sarà determinata tenuto conto del punteggio attribuito dal Nucleo di valutazione:

Punteggio compreso tra 100 e 90 punti	l'entità del contributo è calcolata sino al 100% di quanto richiesto
Punteggio compreso tra 89 e 70 punti	l'entità del contributo è calcolata sino all'80% di quanto richiesto
Punteggio compreso tra 69 e 60 punti	l'entità del contributo è calcolata sino al 50% di quanto richiesto

3. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento.
4. In sede di rendicontazione, il contributo viene interamente confermato, fatto salvo il rispetto del requisito di ammissibilità di cui all'art. 4, c. 1, lett. b del presente bando, se si rendicontano spese pari ad almeno il 70% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario; qualora fossero rendicontate spese per un importo inferiore al 70% e superiori o uguali al 50% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario il contributo verrà ridotto proporzionalmente. Qualora fossero rendicontate spese inferiori al 50% il contributo sarà revocato.

Art. 14 - Esecuzione, controlli e rendicontazione.

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Le variazioni del progetto ammesso a contributo devono essere previamente autorizzate dall'Ufficio regionale competente e per essere ammissibili non devono incidere sui requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 3 e 4, né alterare gli elementi valutati ai sensi dell'art. 11, in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria.
3. Il beneficiario è tenuto a comunicare la variazione o la chiusura del regime Iva.
4. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art.71 del DPR n. 445/2000).
5. Gli interventi realizzati con il contributo regionale dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2024.



6. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione elencata, redatta sui modelli predisposti dalla Direzione:
 - a) relazione dettagliata del progetto realizzato;
 - b) bilancio consuntivo generale delle entrate e delle uscite (riferito alle spese ammissibili) relative al progetto;
 - c) prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, sino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato, con l'indicazione dei documenti di spesa attestanti i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario del contributo, nonché, solo per gli enti pubblici, con l'indicazione degli estremi dei mandati di pagamento;
 - d) materiale fotografico o video a documentazione dell'iniziativa.

Art. 15 - Revoca del contributo.

1. Il contributo è soggetto a revoca totale nei seguenti casi:
 - rinuncia da parte del beneficiario;
 - mancata realizzazione del progetto;
 - spesa rendicontata inferiore a Euro 10.000,00 o inferiore al 50% del bilancio preventivo;
 - presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti dall'art. 14, comma 4.

Art. 16 - Obblighi di pubblicità.

1. I beneficiari dovranno evidenziare in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità nella lettera di concessione del finanziamento.
2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.
3. Ai sensi della Legge n. 124/2017 (commi da 125 a 129), i beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo annuo uguale o superiore ad Euro 10.000,00 hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni richieste in merito ai contributi ottenuti.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali.

1. L'informativa, ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente bando.

